



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 dicembre 2013:

LEGGE 20 DICEMBRE 2013 N.174

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E BILANCI PLURIENNALI 2014/2016

Art.1

(Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate tributarie	€ 394.890.100,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€ 64.266.269,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€ 1.261.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€ 15.435.309,64
Titolo 5-Partite di giro	€ 27.766.000,00
Totale Generale Entrate	€ 503.618.678,64

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 440.352.360,71
Titolo 2-Spese in conto capitale	€ 22.748.803,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€ 12.751.514,93
Titolo 4-Partite di giro	€ 27.766.000,00
Totale Generale Uscite	€ 503.618.678,64

Art.2

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.L.P.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 16.503.500,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.968.000,00
Totale Generale Entrate	€ 30.376.500,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 10.101.500,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 6.206.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€ 201.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.968.000,00
Totale Generale Uscite	€ 30.376.500,00

Art.3

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 63.165.071,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 7.239.750,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 174.620.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 6.303.000,00
Totale Generale Entrate	€ 251.327.821,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 53.933.500,00
Titolo 2-Movimenti di capitali	
Spese in conto capitale	€ 9.914.242,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 175.650.215,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ 250.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 6.303.000,00
Totale Generale Uscite	€ 246.050.957,00

2. In ottemperanza alla Legge 30 Ottobre 2003 n.147, nell'ambito dei trasferimenti all'A.A.S.S. per il 2014 il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Azienda medesima €1.000.000,00 sul

capitolo 1-5-2501 "Oneri A.A.S.S. per Servizio Fognature" ed €250.000,00 sul capitolo 2-5-6431 "Fondo di dotazione A.A.S.S. per investimenti Servizio Fognature".

3. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, ad utilizzare proprie riserve fino ad €7.239.750,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S..

Art.4

(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate ordinarie	€ 3.989.250,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€ 367.450,00
Titolo 3-Entrate diverse	€ 313.000,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€ 49.250,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 132.000,00
Totale Generale Entrate	€ 4.850.950,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 4.472.237,50
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 195.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€ 2.462,50
Titolo 4-Spese in conto capitale	€ 49.250,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€ //
Titolo 6-Partite di giro	€ 132.000,00
Totale Generale Uscite	€ 4.850.950,00

2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l'anno 2014 di €3.989.250,00 al C.O.N.S di cui all'articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.

3. Il trasferimento delle competenze del Multieventi Sport Domus al C.O.N.S. ai sensi dell'articolo 61 dell'Allegato "A" della Legge n.188/2011 avverrà nell'anno 2014 visti gli adempimenti tecnico - contabili individuati dal Gruppo tecnico di lavoro per l'analisi delle spese del Multieventi Sport Domus istituito dal Congresso di Stato e necessari al passaggio della gestione contabile della struttura dallo Stato al C.O.N.S..

Art.5

(Bilancio di previsione I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€ 80.058.500,00

Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	€ 192.288.300,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€ 8.519.750,00
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€ 5.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	€ 31.457.250,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 14.100.000,00
Totale Generale Entrate	€ 326.428.800,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 309.226.050,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 3.102.750,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	//
Titolo 4-Partite di giro	€ 14.100.000,00
Totale Generale Uscite	€ 326.428.800,00

2. Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2014, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di €63.040.000,00.

3. Il recupero forfetario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 di cui al capitolo 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul capitolo 1-3-2670.

4. Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 numeri 48 e 49 per l'esercizio finanziario 2014 vengono imputati sul cap. 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

Art.6

(Bilancio di previsione Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 5.770.100,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€ 97.100,00
Titolo 4-Partite di giro	€ 750.000,00
Totale Generale Entrate	€ 6.617.200,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 5.770.100,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€ 97.100,00
Titolo 3-Partite di giro	€ 750.000,00
Totale Generale Uscite	€ 6.617.200,00

Art.7

(Bilancio di previsione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato "G"):

Totale Ricavi	€	2.621.059,00
Totale Costi	€	2.594.644,00
Utile di esercizio previsto	€	26.415,00

Art.8

(Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato "H"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	300.500,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	44.350,00
Totale Generale Entrate	€	344.850,00
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1- Spese correnti	€	283.000,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€	8.600,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€	8.900,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€	44.350,00
Totale Generale Uscite	€	344.850,00

Art.9

(Bilancio di previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato "I"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	212.700,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 4 – Movimento di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	27.300,00
Totale Generale Entrate	€	240.000,00
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1- Spese correnti	€	198.500,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€	4.800,00

Titolo 3- Movimenti di Capitale	€	9.400,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€	27.300,00
Totale Generale Uscite	€	240.000,00

Art.10

(Bilancio dell'Ente Poste San Marino)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell'articolo 5 della Legge n.54/2012, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente Poste per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato "L"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Correnti	€	6.498.920,00
Titolo 3– Alienazione di Beni patrimoniali e rimborso di crediti	€	//
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	14.708.000,00
Totale Generale Entrate	€	21.206.920,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1- Spese correnti	€	6.426.920,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€	72.000,00
Titolo 3- Oneri straordinari	€	//
Titolo 4 –Movimenti esterni	€	//
Partite di Giro	€	14.708.000,00
Totale Generale Uscite	€	21.206.920,00

2. Sul capitolo 1-3-2615 "Concorso dello Stato pareggio gestione Ente Poste San Marino" è stanziato per il 2014 l'importo di €926.920,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio delle gestione dell'Ente Poste. Il Congresso di Stato è autorizzato a corrispondere il contributo in acconti.

3. Nelle more del completamento dell'iter di trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, è riconosciuta come inderogabile l'esigenza di dotare l'Ente Poste di profili organizzativi ed amministrativo/contabili di natura privatistica al fine di:

- permettere una corretta impostazione di amministrazione e controllo delle diverse aree operative;
- ridurre i costi di gestione ed aumentare l'efficienza dei processi;
- rendere compatibile il bilancio dell'Ente Poste San Marino con i criteri internazionali riservati agli operatori del settore postale e finanziario postale.

4. Gli organi dell'Ente Poste sono autorizzati a predisporre i bilanci d'esercizio secondo principi contabili di tipo privatistico di cui alla legge sulle società, derogando a quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n.30. Restano comunque valide le disposizioni relative alla gestione delle spese previste dalla Legge 18 febbraio 1998 n.30 che potranno essere definite con regolamento amministrativo contabile da adottarsi mediante decreto delegato entro il 31 marzo 2014.

5. Il Congresso di Stato può delegare il Direttore dell'Ente Poste San Marino alla gestione dei residui del settore poste dell'ex UO Poste e Telecomunicazioni sul Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2014, individuati in apposito provvedimento amministrativo.

Art.11
(Bilanci pluriennali)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2014-2016:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato “M”);
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato “N”);
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato “O”);
- 4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato “P”)
- 5) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato “Q”);
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato “R”);
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato “S”);
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato “T”).

Art.12
(Disposizioni Contabili relative al Bilancio)

1. Con l'approvazione del Bilancio, si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato “U”.

2. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica tenuto conto anche delle indicazioni evidenziate dagli Organismi Internazionali, si confermano le disposizioni tutte contenute nella Legge 18 febbraio 1998 n.30 e nel Regolamento di Contabilità in particolare riferimento all'accensione e mantenimento in bilancio dei residui passivi. In particolare il mantenimento a bilancio oltre i termini previsti dall'articolo 67 della Legge n.30/1998 dei residui passivi riferiti ad esercizi precedenti dovrà essere oggetto, da parte delle Amministrazioni del Settore Pubblico Allargato, di attenta valutazione in relazione alla sussistenza dei requisiti giuridici per il loro mantenimento a bilancio.

3. Nelle more della definizione di una collocazione dipartimentale dei capitoli relativi alla Sanità e Sicurezza Sociale gli stessi restano inseriti nella Rubrica 223 “(Ex Dipartimento) Sanità e Sicurezza Sociale” collocata nella Sezione 10 – Unità Organizzative Extra Dipartimentali del Bilancio dello Stato. Le funzioni amministrativo-contabili sui capitoli medesimi vengono attribuite al Direttore della Funzione Pubblica, il quale può delegarle, con proprio atto amministrativo da comunicare alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ed alla Direzione della Finanza Pubblica, a funzionari della Segreteria di Stato per la Sanità nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità.

4. Al fine di razionalizzare la gestione amministrativo – contabile dei capitoli di spesa relativi a stipendi e assegni al personale in attività, oneri retributivi organismi istituzionali e personale in congedo, di cui al punto 1 dell'Allegato “U” alla presente legge, il Congresso di Stato su proposta della Contabilità di Stato ha facoltà di disporre, nel corso dell'esercizio finanziario, trasferimenti di fondi fra i capitoli medesimi, in relazione al fabbisogno di spesa effettivo ed alla movimentazione del personale dipendente fra le diverse Unità Organizzative. Nel rispetto dell'articolo 25, comma terzo, della Legge 28 febbraio 1998 n.30 i trasferimenti non devono compromettere l'equilibrio del bilancio dello Stato e sono oggetto di definitiva formalizzazione in sede di presentazione del progetto di variazione di bilancio o di approvazione del rendiconto generale dello Stato.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma terzo, del Regolamento Amministrativo dell'Azienda Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici approvato con Decreto 29 Dicembre 1983 n.109, al fine di razionalizzare e semplificare l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle spese del personale, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.L.P. ha facoltà di disporre trasferimenti di fondi fra capitoli

appartenenti a rubriche diverse limitatamente al Titolo 1 del Bilancio - Spese correnti ed ai soli capitoli della Categoria 1 - Spese per il personale. Nel rispetto dell'articolo 25, comma terzo, della Legge 28 febbraio 1998 n.30 i trasferimenti operati non devono compromettere l'equilibrio del bilancio dell'A.A.S.L.P. e sono oggetto di definitiva formalizzazione in sede di presentazione del progetto di variazione di bilancio o di approvazione del rendiconto generale dell'Azienda.

Art.13

(Trasformazione dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica in Ufficio Filatelico e Numismatico)

1. Ai sensi dell'articolo 19 dell'Allegato "A" della Legge n.188/2011 dal 1° gennaio 2014 è operativa l'Unità Organizzativa Ufficio Filatelico e Numismatico, per la quale sono previsti appositi capitoli per la gestione dell'attività nel Bilancio dello Stato nella Rubrica 115. L'A.A.S.F.N. cessa la sua attività al 31/12/2013.
2. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell'A.A.S.F.N. sono prorogati nelle loro funzioni limitatamente alle operazioni di chiusura ed approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2013 di loro competenza fino e non oltre il 30 giugno 2014. Successivamente a detta approvazione, il Congresso di Stato con propria delibera autorizza l'acquisizione sul bilancio dello Stato dei saldi di bilancio e di cassa dell'A.A.S.F.N. esercizio 2013, fatto salvo le giacenze di magazzino dell'A.A.S.F.N., debitamente rilevate e verbalizzate, che il Congresso di Stato con propria delibera potrà acquisire già a decorrere dal 1° gennaio 2014.
3. Le operazioni contabili di cui al comma che precede, sono oggetto di definitiva formalizzazione in sede di approvazione in Consiglio Grande e Generale del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2013.
4. Dal 1° gennaio 2014 e fino all'approvazione del rendiconto 2013 dell'A.A.S.F.N. da parte dei propri organi, la Contabilità di Stato è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento di Contabilità, su richiesta espressamente motivata e documentata del Presidente del C.d.A. dell'A.A.S.F.N. ad effettuare pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alla gestione dei residui dell'ex A.A.S.F.N., mediante apposita partita pendente in uscita.
5. L'accensione dei residui dell'ex A.A.S.F.N. sul Conto Residui del Bilancio Finanziario dello Stato esercizio finanziario 2014 rende efficaci ed esecutivi i pagamenti che ne derivano.
6. L'Ufficio Filatelico e Numismatico subentra in tutti i contratti, accordi e convenzioni sottoscritti dall'A.A.S.F.N. fino alla loro naturale scadenza, fatto salvo il diritto di disdetta, ed in tutti rapporti giuridici attivi e passivi in capo all'Azienda.
7. In riferimento alle missioni e trasferte del personale dell'Ufficio Filatelico e Numismatico si applica la Legge n.37/1997 e Decreto n.42/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.14

(Programmi lavori A.A.S.L.P)

1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul capitolo 1-5-2605 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi" e sul capitolo 2-5-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti", è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.
2. Sui capitoli di cui al comma primo trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

3. Sul capitolo 2-5-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-5-2600 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria" e sul capitolo 2-5-6444 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria" sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall'A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.L.P.

5. Il Congresso di Stato dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-5-2590 e 2-5-6443.

6. Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio 2014 sul capitolo 2-5-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti" sono destinati €400.000,00 per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano.

Art.15

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. A parziale deroga dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, fino a diversa disposizione, il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è ridotto nella misura del 10%.

2. Per l'anno 2014 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è pari ad €1.151.043,42 è pertanto stabilito in €1.035.939,08. La predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

Art.16

(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

1. Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento delle Giunte di Castello" e 2-2-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

2. Agli effetti dell'articolo 32 della Legge 27 settembre 2013 n.127, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di €390.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima. L'A.A.S.S. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di €90.000,00= da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.

3. In deroga dell'articolo 34, comma 3, della Legge n.127/2013, per l'anno 2014, l'importo degli emolumenti e dei gettoni di presenza per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta e dei gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta è stabilito dal Congresso di Stato, su riferimento del competente Segretario di Stato e su proposta della Consulta delle Giunte di Castello.

Art.17

(Disposizioni contabili relative ai compensi dei Giudici della Corte per il trust ed i rapporti fiduciari)

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, ha facoltà di adeguare gli

stanziamenti di entrata sul capitolo 545 a seguito dell'incasso delle somme di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128 e contestualmente di adeguare gli stanziamenti di spesa sul capitolo 1-2-1246 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio al fine di corrispondere i compensi spettanti ai membri della Corte per il trust ed i rapporti fiduciari ai sensi del predetto decreto delegato.

2. All'articolo 13 del Decreto Delegato n.128/2013 è aggiunto il seguente comma:

“3. Il trattamento economico del Presidente della Corte è determinato in misura corrispondente al solo piede retributivo stabilito dall'articolo 2 della Legge 21 gennaio 2004 n.4 per la retribuzione dei Giudici d'Appello, corrisposto per dodici mensilità.”.

Art.18

(Dismissione attività non strategiche)

1. E' dato mandato al Congresso di Stato, a seguito delle conclusioni della Commissione di Revisione della Spesa Pubblica, di realizzare uno studio per valutare se all'interno della Pubblica Amministrazione vi sono attività non strategiche che possono essere dismesse e assegnate a soggetti privati. Lo studio dovrà essere presentato al Consiglio Grande e Generale entro il 30 giugno 2014 per un dibattito per valutare eventuali atti normativi da adottare.

Art.19

(Finanziamento Camera di Commercio)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 26 maggio 2004 n.71, il contributo finanziario in favore della Camera di Commercio per l'esercizio finanziario 2014 è fissato in €98.500,00 con imputazione sul capitolo 1-4-3755 “Finanziamento Camera di Commercio (Art. 3, Legge n.71/2004)”.

Art.20

(Mutuo a pareggio)

1. E' autorizzata l'accensione di un mutuo a pareggio del disavanzo di Bilancio per l'esercizio 2014 fino all'importo di €15.435.309,64.

Art.21

(Acquisizione di mezzi finanziari e provvedimenti di gestione della liquidità)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con primari Istituti di Credito e/o con Enti del Settore Pubblico Allargato per l'erogazione di anticipazioni di cassa preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2014 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

2. Sul capitolo 1-3-2760 “Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente” trovano imputazioni gli oneri finanziari per l'esercizio 2014 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al comma che precede.

3. A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 19 della Legge 20 dicembre 1990 n.156, gli accantonamenti delle risultanze attive dell'esercizio finanziario 2012 delle gestioni dei fondi pensioni

sono rinviati a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 secondo un piano di accantonamento triennale. Ai fini di garantire al "Fondo di accantonamento Gestione Pensioni" un'adeguata redditività alle risultanze attive viene stanziato l'importo di €500.000,00 sul cap. 1-10-4707 "Oneri remunerazione forfettaria Fondo accantonamento Gestione Pensioni". Sulla base del piano di accantonamento verrà adeguato per gli anni 2015, 2016 e 2017 l'importo del predetto stanziamento.

Art.22

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2014, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:

- a) *Convenzionamenti agevolati per l'Agricoltura* di cui alle Leggi 11 marzo 1981 n.22 e 20 settembre 1989 n.96 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di €2.000.000,00. Avranno priorità all'accesso al convenzionamento agevolato quegli agricoltori che utilizzino il metodo dell'agricoltura biologica o comunque escludano l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici;
- b) *Convenzionamenti agevolati per gli studenti* di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e al Decreto Delegato 2 ottobre 2009 n.139 fino a concorrenza dell'importo complessivo di €155.000,00;
- c) *Convenzionamenti agevolati per l'Edilizia Sovvenzionata* di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche ed integrazioni fino a concorrenza dell'importo massimo di €15.000.000,00. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi per il 2014 anche con le Società Finanziarie disponibili. Il Congresso di Stato è impegnato altresì a rinegoziare dall'esercizio finanziario 2014, con gli istituti finanziari convenzionati, i tassi di interesse previsti per l'erogazione dei mutui agevolati per l'Edilizia sovvenzionata ad oggi troppo elevati, al fine di riportarli nei livelli medi di mercato;
- d) *Convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche* di cui all'articolo 154 della Legge 19 luglio 1995 n.87, fino a concorrenza dell'importo complessivo di €250.000,00;
- e) *Convenzionamenti agevolati alle imprese per la Ricerca* di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e del Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di €5.000.000,00, ponendo particolare attenzione, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui all'articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, a quelle imprese impegnate nella riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell'efficienza dell'utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;
- f) *Convenzionamento con le Imprese di cui al Decreto Delegato n.93/2013, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di €10.000.000,00.* Sul capitolo 2-4-7226 "Contributo in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche", per l'esercizio finanziario 2014 è stanziato l'importo di €640.250,00. Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile di cui all'ex articolo 6, Legge n.134/1997.

2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109 sul cap. 2-4-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)" e a modifica dell'articolo 25 della Legge n.150/2012 è stanziato per l'esercizio 2013 l'importo di €1.100.000,00, mentre per l'esercizio finanziario 2014 sul medesimo capitolo è stanziato l'importo di €1.182.000,00. Gli oneri sono relativi ai finanziamenti autorizzati negli esercizi di competenza.

3. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L.13.11.85 n.139 - L.26.1.93 n.13 –

L.19.3.96 n.35) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997” continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi.

4. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei Centri e Nuclei Storici, degli edifici di rilevante interesse storico ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all'anno 2014; a tale scopo, il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 30 ottobre 2014.

5. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6640 “Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici” è, altresì, volto a finanziare i residui oneri relativi ai contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del Nucleo Storico di Montegiardino.

Art.23

(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)

1. Sul capitolo 2-5-6435 denominato “Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento” è previsto per l'esercizio finanziario 2014 uno stanziamento di €462.950,00 teso a finanziare:

- a) gli incentivi previsti all'articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128 e successive modificazioni;
- b) i sovraccosti di cui all'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 e successive modificazioni sostenuti dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;
- c) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico, idrico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge 7 maggio 2008 n.72 e relativi decreti delegati attuativi e successive modificazioni;
- d) gli oneri relativi al riconoscimento di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ad uso civile a basso impatto ambientale ad alimentazione elettrica o ibrida nonché alla trasformazione di veicoli già immatricolati. La quota dello stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6435 da destinarsi a tale finalità è pari ad €125.000,00. La definizione dell'entità e tipologia degli incentivi e le modalità di riconoscimento degli stessi saranno individuati mediante decreto delegato.

2. Allo scopo di incentivare l'attuazione di interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica e di promuovere l'esecuzione di azioni volte al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'esistente patrimonio edilizio, gli effetti del Capo VII del Decreto Delegato 17 luglio 2012 n.84 sono prorogati all'anno 2014; a tale scopo, il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 30 ottobre 2014.

Art.24

(Interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica dell'esistente patrimonio edilizio)

1. Per ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici esistenti e ridurre le conseguenti emissioni di sostanze nocive e di gas serra in atmosfera, nonché i consumi idrici e i costi nazionali per l'approvvigionamento energetico, in linea con le previsioni del vigente PEN e in attuazione degli impegni derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sul capitolo 2-5-6438 “Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio” è previsto per l'esercizio finanziario 2014 uno stanziamento di €492.500,00. Tale stanziamento è teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio

edilizio così come previsto dalle normative in via di approvazione e in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 28 della Legge 21 dicembre 2012 n.150.

Art.25

(Disposizioni diverse per l'impiego di fondi per lo sviluppo)

1. I fondi stanziati sui capitoli 1-1-1810 "Oneri per lo sviluppo delle relazioni con l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo", 1-1-1825 "Spese per iniziative collegate alle attività degli Organismi europei ed internazionali" e 1-1-1970 "Oneri per le relazioni internazionali" saranno destinati al finanziamento di spese relative a formazione, consulenze, convenzioni con collaboratori esterni per l'attività di studi specifici e per la loro promozione e divulgazione, per l'organizzazione di convegni in territorio e all'estero, per la copertura di spese di viaggio e di ospitalità di personale qualificato, nonché per la raccolta di materiale e informazioni; anche al fine di dare seguito a quanto previsto negli atti parlamentari approvati dal Consiglio Grande e Generale e con particolare riferimento all'Ordine del Giorno del 28 febbraio 2013.
2. Lo stesso stabilisce un preciso piano d'azione contenente prioritari interventi di carattere amministrativo, formativo e promozionale sull'Unione Europea e sui processi di integrazione attualmente in corso, rivolti alla popolazione e rispetto anche ai competenti servizi comunitari; pertanto si rende necessario dare continuità a progetti e collaborazioni già avviati in questi ambiti nell'esercizio corrente.

Art.26

(Proroga convenzioni di carattere diplomatico)

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Legge 30 luglio 2012 n.100 e in attesa della conclusione dell'iter consiliare di approvazione della legge di modifica della Legge n.105/1993, i compensi previsti per gli Agenti diplomatici appartenenti alla carriera diplomatica restano regolamentati dalle vigenti convenzioni fino all'entrata in vigore di tale legge di modifica.
2. Le convenzioni in essere con i rappresentanti diplomatici e consolari non di carriera, vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012 n.100, in merito alle quali sia stata adottata solo in parte deliberazione dal Congresso di Stato nel corso del 2013 ai sensi dell'articolo 3 della Legge 30 Luglio 2012 n.100, si intendono prorogate fino alla sottoscrizione delle nuove convenzioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014, fatte salve diverse decisioni dello stesso Congresso di Stato e purché non insorga alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, determinano la decadenza o la revoca dall'incarico.
3. Nella revisione delle convenzioni restano confermate le indicazioni contenute nella relazione della revisione della spesa volte alla riduzione delle spese per le sedi diplomatiche a fronte degli specifici obiettivi strategici di politica estera.

Art.27

(Fabbisogno personale dipendente)

1. Il fabbisogno di cui all'articolo 65 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 ivi compreso quello dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, anche con riferimento alla Legge 30 novembre 2004 n.165, dovrà essere approvato entro il 30 giugno 2014.
2. Nelle more dell'adozione del summenzionato fabbisogno nonché della riforma delle norme in materia di carriera diplomatica, i rapporti convenzionali relativi a collaborazioni e i rapporti formativi

in essere al 31 dicembre 2013 presso Unità Organizzative, Dipartimenti della Pubblica Amministrazione, Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato sono prorogati sino al 30 giugno 2014.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, altresì, ai contratti stipulati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e vigenti al 31 dicembre 2013, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma sesto, primo periodo della Legge n.165/2004.

Art.28

(Promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili)

1. I fondi stanziati per l'esercizio finanziario 2014 sul capitolo 1-4-2396 "Fondo per la promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili" di €88.650,00 sono destinati per il contributo dello Stato alle attività del Consorzio Fidi della Repubblica di San Marino.

Art.29

(Imposta sui beni di lusso)

1.L'applicazione dell'imposta speciale straordinaria sui beni di lusso di cui all'articolo 54, primo comma, punto b), della Legge 22 dicembre 2010 n.194, è estesa all'esercizio 2014 nella misura contenuta nel Decreto Delegato 8 marzo 2013 n.22.

Art.30

(Programmazione socio educativa)

1. Con decreto delegato verranno disciplinati i criteri di utilizzo delle risorse stanziati sul capitolo 1-6-4810 "Oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati (L. n.69/2004)" destinate ai soggetti privati accreditati di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.115 per l'ampliamento dell'offerta dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

2. L'ammontare del contributo dello Stato di cui al comma precedente verrà determinato tenuto conto delle spese di gestione e degli oneri contributivi per il personale dipendente con funzioni socio - educative sostenuti dai soggetti privati accreditati.

Art.31

(Interventi a sostegno della disabilità)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni rappresentative del volontariato e delle persone disabili, sul capitolo 1-10-2397 "Fondo per interventi sulla disabilità", è previsto uno stanziamento per il 2014 di €98.500,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal Piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.

Art.32

(Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali e finanziamento disavanzo gestione ammortizzatori sociali)

1. In continuità con il principio di solidarietà introdotto con l'articolo 3 della Legge 20 dicembre 1990 n.156 "Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali", nell'anno 2014 il 5% del saldo della Cassa di Compensazione, di cui all'articolo 14 della legge medesima, iscritto nel bilancio

dell'I.S.S. alla chiusura dell'esercizio precedente, viene destinato al finanziamento dell'attività assistenziale sanitaria e socio-sanitaria.

2. In riferimento alla Legge 31 marzo 2010 n.73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità", visto l'articolo 9, comma 5, della succitata legge, si proroga anche per l'anno 2014 il prelievo dalla "Cassa di Compensazione" di cui alla Legge 20 dicembre 1990 n.156, a ripianamento dell'eventuale disavanzo della gestione di cui trattasi.

Art.33

(Fondo di perequazione previdenziale)

1. Sul capitolo 1-3-4607 "Fondo di perequazione previdenziale" vengono stanziati per il 2014 €98.500,00 ai sensi dell'articolo 19 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.

Art.34

*(Modifica ed integrazione alla Legge 20 maggio 1985 n.63
"Riforma del processo in materia di lavoro subordinato privato")*

1. L'articolo 3 della Legge 20 maggio 1985 n.63 è così modificato:

"Art. 3

La Commissione Permanente Conciliativa è composta:

- a) dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro, che la presiede;
- b) da un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale registrata dei lavoratori;
- c) da un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale registrata dei datori di lavoro;

Le Organizzazioni Sindacali designano, oltre ai rappresentanti effettivi, altrettanti rappresentanti supplenti destinati a sostituire automaticamente i rappresentanti effettivi in caso di impedimento di questi ultimi. Al medesimo fine il Dirigente dell'Ufficio del Lavoro designa un altro funzionario dello Stato.

I componenti della Commissione, sia effettivi che supplenti, sono nominati con decreto delegato e rimangono in carica per tre anni.

I membri uscenti rimangono comunque in carica fino all'insediamento di quelli di nuova nomina.”.

TITOLO II – DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art.35

(Disposizioni relative alle indennità, compensi, gettoni e rimborsi)

1. Le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75 e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 ed al Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19 sono applicate anche per l'anno 2014.

2. Le indennità di funzione previste dalle vigenti normative sono erogate solo se ed esclusivamente nei periodi in cui le attività per le quali sono state istituite siano svolte, da intendersi quali periodi di effettiva presenza in servizio nell'esercizio della funzione; sono fatti salvi i periodi di congedo ordinario fino a 26 giorni per ciascun anno solare o scolastico, di permesso straordinario

retribuito, di malattia, di gravidanza e puerperio e di riposo compensativo in relazione ai quali l'indennità continua ad essere percepita.

3. La disposizione di cui al precedente comma supera le eventuali norme speciali riferite a determinate categorie di dipendenti ed a determinate tipologie di distacchi dal Settore Pubblico Allargato.

4. Il Direttore della Funzione Pubblica e i Direttori delle Aziende Autonome e degli Enti Pubblici hanno facoltà di emanare circolari applicative delle disposizioni di cui al comma 2.

5. Con decreto delegato, da adottarsi entro il 31 marzo 2014, verrà riformata la disciplina dei compensi in favore dei docenti impegnati nelle commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami di Stato della Scuola Secondaria Superiore e della Scuola Media Inferiore, con efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014.

6. In relazione al trattamento retributivo del personale del corpo sanitario medico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che, ai sensi della Legge 29 ottobre 2013 n.150, sia autorizzato all'esercizio di attività libero professionale intramuraria allargata e di attività di consulto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c) della Legge n.150/2013, verrà applicata una decurtazione pari al 20% dell'indennità di funzione. La decurtazione non potrà superare il 30% del compenso netto per le attività libero professionali effettuate in strutture esterne dal dipendente I.S.S.. La decurtazione non si applica qualora le attività di cui sopra siano svolte su autorizzazione dell'I.S.S., nell'ambito di accordi di interscambio professionale o di Servizi Sanitari con strutture convenzionate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della Legge n.150/2013. Tali accordi e le autorizzazioni all'esercizio della libera professione sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

7. Le percentuali relative alla decurtazione di cui al precedente comma 6 possono essere variate con decreto delegato.

8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della Legge 25 maggio 2004 n.69 e successive modifiche ed integrazioni ed allo scopo di garantire l'operatività dell'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, in favore dei professionisti che partecipino agli organi tecnici di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.69, alla Legge 28 dicembre 2007 n.136 ed al Decreto 5 maggio 2005 n.70 è riconosciuto un gettone per ogni seduta la cui entità è definita dal Congresso di Stato.

9. Con decreto delegato, da adottarsi entro il 31 marzo 2014, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali verrà rivisto l'istituto del riposo compensativo di cui all'articolo 6 della Legge 30 marzo 1993 n.53 per i dipendenti non amministrativi appartenenti ai Servizi Socio – Sanitari.

10. La riduzione di cui al predetto articolo 75 della Legge n.194/2010 si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche in relazione al compenso di cui all'articolo 17 bis del Decreto 16 dicembre 1991 n.153 come introdotto dall'articolo 1 del Decreto 2 gennaio 1997 n.2.

Art.36

(Disposizioni relative ai compensi per lavoro straordinario ed agli emolumenti erogati a titolo di maggiorazione)

1. In linea con l'obiettivo di ridurre e contenere gli oneri per gli straordinari e le maggiorazioni, per l'esercizio finanziario 2014 dovrà essere attuata una riduzione, nella misura non inferiore al 10% rispetto agli importi a consuntivo relativi al 2013, sul complessivo ammontare degli emolumenti corrisposti a titolo di prestazioni lavorative svolte in regime di straordinario e di maggiorazione oraria dai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, dagli arruolati nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca.

Art.37

(Prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale)

1. A parziale deroga di quanto previsto dal Decreto 26 marzo 1996 n.37 e successive modifiche, sono esclusi, a decorrere dal 1° Gennaio 2014 i rimborsi relativi alle cure odontoiatriche.
2. Le prestazioni odontoiatriche di estrazione, otturazione e correlate ad eventuali patologie gengivali e quelle in favore degli ospiti della Casa di Riposo e dei titolari di pensione sociale erogate fino al 31 dicembre 2013 dall'ambulatorio odontoiatrico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, saranno garantite attraverso la stipula di apposite convenzioni tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e gli studi odontoiatrici autorizzati sul territorio.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal Decreto 26 marzo 1996 n.37, dal Decreto 31 marzo 2005 n.49 e dall'articolo 50 della Legge 21 dicembre 2012 n.150, sono esclusi, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i rimborsi relativi alle cure termali.
4. Annualmente l'Ufficio Tributario in accordo con l'I.S.S. emana apposita circolare per definire il tipo di cure odontoiatriche e termali, di cui i commi precedenti, che rientrano nelle spese deducibili previste all'articolo 14, comma 1), lettera b) della Legge 16 dicembre 2013 n.166.
5. Con decorrenza 1° gennaio 2014, il terzo comma dell'articolo 4 della Legge 28 settembre 1992 n.80, è sostituito dal seguente:
"Ove le pensioni e gli altri redditi non siano sufficienti, la differenza dell'importo della retta e quanto corrisposto dall'anziano è posta a carico dei famigliari fino al secondo grado di parentela, anche se non conviventi".
6. Con decorrenza 1° gennaio 2014, all'ultimo comma dell'articolo 4 della Legge 28 settembre 1992 n.80, viene aggiunto il comma che segue:
"Entro il 31 marzo di ogni anno il Congresso di Stato, su conforme proposta del Comitato Esecutivo, sentito il parere della Consulta sanitaria, provvederà all'aggiornamento delle quote relative alla rette della Casa di Riposo e del Servizio Territoriale Domiciliare dell'I.S.S.".
7. Con decorrenza 1° gennaio 2014 le certificazioni sanitarie richieste dagli assistiti ad uso privato, ivi comprese le certificazioni ad uso attività sportiva non agonistica, sono rilasciate dai medici della U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale dietro pagamento di un contributo. Si dà mandato al Comitato Esecutivo dell'I.S.S. di determinare l'entità del contributo e le tipologie delle certificazioni sanitarie soggette allo stesso.

Art.38

(Privilegio speciale dei fondi pensione)

1. I Crediti vantati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e da Fondiss nei confronti di banche sammarinesi, relativi a depositi o ad altre forme tecniche di impiego del patrimonio dei fondi previdenziali in strumenti finanziari o passività emesse da banche, con esclusione di quelle caratterizzate da clausole di subordinazione, sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 17 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854 e successive modifiche, pertanto, nei casi di cui all'articolo 98 della Legge n.165/2005, vanno anteposti, in sede di riparto dell'attivo, agli altri creditori non privilegiati.

Art.39

(Pensionamento d'ufficio personale alle dipendenze dello Stato)

1. A partire dal 1° febbraio 2014, il dipendente del Settore Pubblico Allargato, ad esclusione degli appartenenti al Corpo della Polizia Civile, che negli anni 2014, 2015 e 2016 maturi i requisiti anagrafici previsti, relativamente a ciascuno dei suddetti anni, per il collocamento a riposo, dall'articolo 82, comma primo, della Legge 22 dicembre 1972 n.41 come modificato dall'articolo 2, comma primo,

lettera b), della Legge 8 novembre 2005 n.157 e che sia in possesso del requisito contributivo minimo per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia ai sensi delle norme vigenti, è collocato a riposo o dimesso dal servizio a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dei requisiti o da data anteriore per domanda dell'interessato.

2. A partire dal 1° febbraio 2014 e per l'anno 2014, in deroga alle vigenti norme in materia previdenziale, il dipendente del Settore Pubblico Allargato che abbia maturato o maturi un'anzianità contributiva pari almeno a 40 anni ed un'età anagrafica di almeno 59 anni è collocato a riposo o dimesso dal servizio a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dei requisiti o da data anteriore per domanda dell'interessato. Il calcolo della pensione relativa ai dipendenti collocati a riposo a mente del presente comma e rientranti nel disposto dell'articolo 80, primo comma, lettera b), della Legge 11 febbraio 1983 n.15 avviene con le modalità di cui al punto 3) dell'Allegato B alla Legge n.84/2010.

3. L'applicazione dei commi che precedono ai dipendenti che ricoprono posizioni dirigenziali, in caso di necessità organizzative, può essere rinviata con delibera del Congresso di Stato per un periodo fino a tre mesi, fatti salvi i casi di domanda dell'interessato o di raggiungimento del 65° anno di età.

4. Le disposizioni di cui ai superiori commi 1 e 2 con riferimento al personale sanitario dirigente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, si applicano subordinatamente ad apposita decisione motivata del Comitato Esecutivo dell'I.S.S. e parere conforme del Congresso di Stato, fermo restando il limite massimo anagrafico di 65 anni.

5. E' collocato a riposo o dimesso dal servizio, negli stessi termini di cui ai commi che precedono, con atto dell'Ufficio Gestione Personale P.A. o dei competenti Direttori con funzione di capo del personale degli Enti del Settore Pubblico Allargato, il personale comunque alle dipendenze dello Stato, anche per nomina e/o contratto.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale docente dipendente pubblico con le seguenti modalità:

a) il personale che maturi i requisiti durante l'anno scolastico 2013/2014 ed a cui sia stata affidata la cattedra, a garanzia della continuità didattica, è collocato a riposo o dimesso dal servizio dal 1° giorno del mese successivo al termine delle lezioni e relativi esami e scrutini o da data anteriore per domanda dell'interessato;

b) il personale che maturi i requisiti dopo il termine delle lezioni e relativi scrutini ed esami dell'anno scolastico e prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, è collocato a riposo o dimesso dal servizio entro i termini di cui ai commi 1 e 2;

c) al personale che maturi i requisiti nel primo e nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico si applicano le disposizioni di cui rispettivamente al secondo e al terzo periodo del comma ottavo dell'articolo 72 della Legge 22 dicembre 2010 n.194.

7. I disincentivi e le riduzioni eventualmente previsti dalle vigenti norme in materia non si applicano ai trattamenti pensionistici conseguenti al collocamento a riposo o alla dimissione dal servizio d'ufficio di cui al presente articolo.

8. Gli uffici del personale del Settore Pubblico Allargato predispongono l'elenco dei dipendenti di cui al presente articolo e si attivano con tempestività per la predisposizione dei relativi atti per consentire il godimento per tempo dei congedi ordinari al personale da collocare a riposo nonché al fine della funzionalità di uffici e servizi per favorire la quale il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare le opportune direttive.

Art.40

(Disposizioni straordinarie sulla pensione ordinaria di anzianità)

1. In via straordinaria, per l'anno 2014, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 39 comma 2 è riconosciuta ai dipendenti del settore privato con almeno 59 anni di età anagrafica e 40 anni

di anzianità contributiva la facoltà di accedere, in deroga alle vigenti disposizioni in materia previdenziale alla pensione ordinaria di anzianità, alle stesse condizioni e modalità di calcolo dell'ammontare della pensione previste dal Decreto Legge n.91/2013, senza applicazione di disincentivi e riduzioni.

Art.41

(Pensionamento facoltativo personale alle dipendenze dello Stato)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano quale intervento di carattere straordinario per l'anno 2014.
2. In deroga alle disposizioni di cui alle Leggi 11 febbraio 1983 n.15, 8 novembre 2005 n.157, 5 ottobre 2011 n.158 ed all'articolo 51 della Legge 21 dicembre 2012 n.150, è consentito, alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi commi 6 e 7, l'accesso al diritto al pensionamento ai dipendenti del Settore Pubblico Allagato ed agli arruolati nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca che nell'anno 2014 risultino avere compiuto o compiano i 57 anni di età e che abbiano maturato o maturino 40 anni di contribuzione oppure almeno 35 anni; in tale ultimo caso vengono applicati i disincentivi di cui all'articolo 7 della Legge n.157/2005 così come modificato dall'articolo 9 della Legge 18 marzo 2008 n.47.
3. In deroga ai disposti di cui all'articolo 6, comma 4, della Legge n.157/2005 è consentito, alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi commi 6 e 7, l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia anticipata ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato che nell'anno 2014 risultino avere compiuto o compiano i 60 anni di età e che abbiano maturato o maturino almeno 20 anni di contribuzione.
4. Ai fini del calcolo della contribuzione di cui ai superiori commi sono cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia prevista la totalizzazione degli stessi.
5. In ordine alla misura del trattamento previdenziale anticipato e della pensione ordinaria di vecchiaia anticipata si applicano le disposizioni di cui rispettivamente all'articolo 5 e all'articolo 6 del Decreto Legge 23 luglio 2013 n.91.
6. Il termine per la presentazione della domanda di accesso al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria anticipata di cui al presente articolo è fissato al 31 gennaio 2014.
7. L'accesso ai trattamenti di cui al presente articolo è subordinato ad apposita decisione motivata del Direttore della Funzione Pubblica, sentiti i Dirigenti ed i Direttori di Dipartimento competenti da assumersi entro il mese di marzo 2014. L'autorizzazione all'accesso ai trattamenti di cui al presente articolo potrà essere data esclusivamente in relazione a dipendenti in servizio su posizioni che non debbano essere ricoperte e a dipendenti con invalidità pari o superiore al 50% e/o con inidoneità alle mansioni previste per la posizione di appartenenza. In caso di decisione favorevole ed allo scopo di attuare in maniera efficace e razionale il turnover e la riorganizzazione delle risorse umane nelle Unità Organizzative e nei settori interessati dai pensionamenti l'accesso al trattamento potrà essere differito per un periodo fino a tre mesi decorrenti dalla data della decisione.
8. Le determinazioni relative al personale dipendente delle Aziende Autonome e degli Enti Pubblici sono assunte dal Direttore della Funzione Pubblica di concerto con i rispettivi Direttori.
9. Le determinazioni relative agli appartenenti al Corpo della Polizia Civile, agli arruolati nel Corpo della Gendarmeria ed agli arruolati nel Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca sono assunte dal Congresso di Stato sentiti i Comandanti dei Corpi stessi.
10. In considerazione delle domande presentate a mente del superiore comma 6, le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere oggetto di revisione mediante decreto delegato adottato dal Congresso di Stato.

Art.42

(Tasso di sostituzione)

1. Allo scopo di attuare un percorso strutturale che coniughi l'esigenza di ridurre progressivamente il personale alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato con la necessità di fare fronte all'accertata carenza ed esigenza di professionalità qualificate nonché di potenziare settori strategici dell'Amministrazione Pubblica, le nuove assunzioni di personale dovranno rispettare il complessivo tasso di sostituzione fissato per il 2014 nella percentuale massima del 25% del personale collocato a riposo o dimesso dal servizio a mente del precedente articolo 39.
2. La modulazione delle percentuali del tasso di sostituzione relativamente a singoli settori della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici avviene secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 della Legge 31 ottobre 2013 n.153.
3. Al fine di sopperire a temporanee carenze di figure professionali specializzate nel Settore Pubblico Allargato e nel contempo, garantire la coerenza con i criteri di contenimento del costo della Amministrazione Pubblica, il Congresso di Stato può deliberare il distacco temporaneo di dipendenti in forza a Enti o Società partecipati dallo Stato da assegnare a Uffici o Dipartimenti o Enti del Settore Pubblico Allargato. Le modalità di tali forme di distacco sono definite da apposito decreto delegato da adottare entro il 30 giugno 2014; tale decreto delegato potrà altresì disciplinare le modalità di assegnazione temporanea di dipendenti del Settore Pubblico Allargato a Enti e Società con partecipazione pubblica allo scopo di consentire il trasferimento di funzioni pubbliche agli enti interessati.

Art.43

(Incentivi esodo PA)

1. A partire dal 1° gennaio 2014 e per gli anni 2014 e 2015 per le seguenti figure del Settore Pubblico Allargato:
 - i dipendenti in ruolo con età anagrafica non superiore a 55 anni;
 - i titolari di contratto a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 10 anni e con età anagrafica non superiore a 55 anni;in servizio su posizioni che non comportino la copertura mediante nuove assunzioni, i quali decidano di dimettersi volontariamente ed avviare un'impresa od una attività di lavoro autonomo, possono richiedere l'accesso ad uno speciale incentivo. Tale incentivo viene erogato per due anni e nella misura del 30% calcolato sul piede retributivo e sugli eventuali scatti di anzianità, percepiti all'atto del dimissionamento. Il percepimento dell'incentivo non esclude l'accesso agli sgravi e abbattimenti, previsti dalle norme vigenti, per le imprese e il lavoro autonomo. Nel corso del periodo di erogazione dell'incentivo verrà verificata la permanenza dei requisiti che ne hanno permesso la assegnazione. La liquidazione del sussidio viene immediatamente revocata in mancanza di tali requisiti o in caso di pensionamento del lavoratore.
2. Ai fini di quanto sopra è necessario il rilascio di nulla osta del Direttore della Funzione Pubblica su parere conforme del Dirigente dell'Ufficio/Servizio di appartenenza.
3. Con decreto delegato, da emanarsi entro il 31 marzo 2014, saranno disciplinati gli aspetti applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei casi di revoca dell'incentivo assegnato.

Art.44

(Riduzione della spesa relativa alle retribuzioni dei pubblici dipendenti)

1. Con decreto delegato, da adottarsi entro il 30 giugno 2014, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, dovranno essere disciplinati interventi atti a ridurre il costo complessivo del

personale dipendente del Settore Pubblico Allargato, degli arruolati nei Corpi della Gendarmeria e del Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca e degli appartenenti alla carriera diplomatica, anche mediante ulteriori accorpamenti fra Unità Organizzative rispetto a quelli già previsti nell'Allegato "A" della Legge n.188/2011, nonché attraverso la riorganizzazione dei servizi. Tali interventi dovranno determinare una riduzione della spesa sui capitoli relativi a stipendi e salari di un importo complessivo non inferiore a €2.000.000,00, in linea con le previsioni di cui ai Bilanci dello Stato e degli Enti ed Aziende Pubbliche per l'esercizio finanziario 2014.

2. Sino all'entrata in vigore del decreto delegato di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7, in via eccezionale, per l'anno 2014 è applicata una riduzione straordinaria sugli stipendi e salari dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato, degli arruolati nei Corpi della Gendarmeria e del Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca, del personale della carriera diplomatica nella misura dell'1,5 % su tutte le voci della retribuzione.

3. La riduzione di cui al comma 2, relativamente alla voce indennità, individuata secondo le disposizioni di cui al Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19, è applicata al netto delle decurtazioni di cui al precedente articolo 35, comma 1.

4. La riduzione di cui ai commi 2 e 7 non si applica sugli stipendi e salari di importo complessivo inferiore ad €1.800,00 mensili lordi.

5. L'applicazione della riduzione di cui al comma 2 non può, comunque, determinare un complessivo trattamento retributivo inferiore a €1.800,00 mensili lordi.

6. La riduzione straordinaria di cui al comma 2 si applica anche ai compensi dei Magistrati e del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, nelle more dell'entrata in vigore del Decreto Delegato di cui al successivo articolo 64.

7. Nelle more della definizione dei provvedimenti e degli atti di contrattazione collettiva di adozione del nuovo regime retributivo di cui agli articoli 58, comma 1, e 70 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 è applicata una riduzione straordinaria nella misura del 5% sul complessivo monte stipendi relativo al personale del Settore Pubblico Allargato rientrante nell'ambito di applicazione degli articoli 69 e 70 della Legge n.188/2011, ferma restando la decurtazione di cui al superiore comma 2.

8. La decurtazione del 5% di cui al comma precedente non si applica al personale il cui trattamento retributivo sia oggetto delle decurtazioni previste a titolo di salario di accesso.

Art.45

(Disposizioni in merito ai distacchi per motivi di salute)

1. L'articolo 70, comma 4, della Legge 21 dicembre 2009 n.168 è così sostituito:
"I distacchi temporanei o i trasferimenti definitivi per motivi di salute di cui alla Legge n.54/2009 possono essere disposti anche qualora il grado di invalidità non raggiunga il 40 % purché sia stata accertata dal Medico del Lavoro rispettivamente la temporanea o definitiva inidoneità totale alle mansioni previste per la posizione di appartenenza. Il distacco temporaneo può altresì avere durata superiore ai due anni e comunque non oltre quattro anni nel caso in cui permanga una inidoneità temporanea."

Art.46

(Adeguamento della struttura del Bilancio dello Stato a seguito di accorpamenti di UO)

1. La struttura del Bilancio dello Stato approvato con la presente legge potrà essere modificata nell'ambito delle Leggi di Variazione al Bilancio di previsione al fine di raccorderla con gli accorpamenti e modifiche delle Unità Organizzative di cui all'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 attuate nel corso dell'esercizio finanziario.

2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad emanare, mediante decreto delegato e/o proprie deliberazioni, le direttive per la gestione amministrativa, organizzativa e contabile di Unità Operative (UO) di nuova istituzione ai sensi della Legge n.188/2011 e relativo Allegato A non ancora attivate nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e l'effettivo avvio delle UO medesime.

Art.47

(Ritenuta di solidarietà)

1. A partire dal 1° gennaio 2014 le aliquote previste dall'articolo 24, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n.158, relative alla ritenuta fiscale di solidarietà, sono modificate in aumento per gli scaglioni da €1.750,01 fino ad €4.000,00 dell'1,5%.

2. In relazione agli scaglioni superiori ad €4.000,00 nelle more dell'adozione di provvedimento legislativo volto a stabilire il tetto massimo dei trattamenti pensionistici, le aliquote sono aumentate come segue:

- da €4.000,01 a €4.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente €4.000,01 è pari al 15%;
- da €4.500,01 a €5.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €4.500,01 è pari al 20%;
- da €5.000,01 a €5.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente €5.000,01 è pari al 25%;
- da €5.500,01 a €6.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €5.500,01 è pari al 30%;
- per l'importo eccedente €6.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €6.000,00 è del 35%.

3. L'imposizione fiscale sui redditi derivanti dal percepimento di trattamenti pensionistici avviene al netto della ritenuta di solidarietà di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n.158.

Art.48

(Interventi in materia previdenziale)

1. Con la presente disposizione si intende dare avvio al processo di equiparazione delle modalità di calcolo dell'ammontare della pensione di cui all'articolo 3 della Legge n.157/2005 e all'articolo 17 della Legge n.158/2011 e quello di cui all'articolo 80 della Legge n.15/1983.

2. Sull'ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 80 della Legge n.15/1983, sulla quota eccedente gli €4.000,00 mensili, determinata sommando la quota a carico dell'I.S.S. con la quota a carico dello Stato, a seconda del periodo di maturazione dei requisiti, vengono applicati i seguenti abbattimenti, che incideranno sulla quota a carico dello Stato:

per il periodo	01.01.2014 – 30.06.2014	25%
per il periodo	01.07.2014 – 31.12.2014	50%
per il periodo	01.01.2015 – 30.06.2015	75%
per il periodo	01.07.2015 – 31.12.2015	100%.

3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono non si applicano a tutti i dipendenti, che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato i requisiti richiesti per l'opzione "calcolo Stato" di cui all'articolo 80 della Legge n.15/1983 qualora permangano in servizio dopo tale data.

4. Con decorrenza 1° gennaio 2014 le pensioni di importo lordo pari o superiore agli €4.000,00 mensili non verranno adeguate alla rivalutazione prevista per le pensioni dall'articolo 5 della Legge 8 novembre 2005 n.157. Concorrono alla formazione dell'ammontare di cui sopra sia la quota Stato che la quota I.S.S.

5. Fino a nuova disposizione legislativa, alle pensioni determinate con il calcolo Stato, di importo pari o superiore agli €4.000,00 mensili non viene applicata la rivalutazione annuale prevista dall'articolo 21, comma 2, della Legge n.158/2011.

6. Ai titolari di pensione regime Stato che svolgono un'attività lavorativa autonoma o dipendente, si applicano le stesse incompatibilità previste per il regime I.S.S. ad esclusione delle funzioni pubbliche. E' data facoltà ai soggetti di cui al presente comma di esercitare l'opzione fra la titolarità della pensione e lo svolgimento dell'attività lavorativa entro il 30 giugno 2014.

Art.49

(Norme relative alle locazioni attive e passive e censimento immobili pubblici utilizzati da privati)

1. Al fine di perseguire una gestione dei beni immobili patrimoniali dello Stato improntata a criteri di trasparenza, economicità e contenimento della spesa, il reperimento sul mercato, sia mediante acquisto che mediante locazione ordinaria o finanziaria, di immobili di proprietà privata con destinazione finalizzata ad attività culturali, sociali, economiche e di servizio avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
2. Parimenti, allo scopo di individuare il contraente secondo criteri di maggiore redditività, l'alienazione e la concessione in godimento a privati di fabbricati e di porzioni di fabbricati di proprietà dello Stato avviene mediante procedimenti ad evidenza pubblica; sono fatte salve le norme speciali in materia di edilizia sovvenzionata.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della Legge 31 ottobre 2013 n.153, i canoni o corrispettivi comunque denominati previsti in favore dell'Ecc. ma Camera per la concessione in locazione o in uso di immobili, ad esclusione dei terreni rientranti nell'ambito di applicazione delle delibere congressuali n.50 del 28 dicembre 1992, n.35 del 20 ottobre 1997 e n.23 del 14 luglio 2009 nonché dei fabbricati concessi in locazione o assegnati ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata, sono aumentati a decorrere dal 1° gennaio 2014 nella misura percentuale del 20%. E' fatta salva la facoltà del locatario di recedere dal rapporto di locazione o di concessione in uso inviando disdetta alla Contabilità di Stato – Sezione Patrimonio entro il 31 gennaio 2014; in quest'ultimo caso i beni dell'Ecc. ma Camera in godimento ai privati dovranno essere lasciati liberi da cose e/o persone e riconsegnati all'Ecc. ma Camera medesima entro i sei mesi successivi all'invio della disdetta.
4. Allo scopo di attuare il censimento dei beni immobili di proprietà pubblica utilizzati da privati i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che occupino ovvero utilizzino beni immobili di proprietà dell'Eccellentissima Camera, senza avere stipulato regolare contratto di locazione, affitto o di delibera di concessione in uso, sono tenuti a darne comunicazione alla Contabilità di Stato e all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole entro il 30 giugno 2014. In mancanza di tale comunicazione, in caso di accertamento, ai soggetti di cui sopra, è applicata una sanzione pari a 10 volte il canone di locazione annuo previsto per tale bene immobile, come determinato dagli Uffici competenti.
5. In caso di avvenuta comunicazione ai sensi del superiore comma, su richiesta dell'utilizzatore, sarà facoltà del Congresso di Stato adottare relativa delibera di concessione in affitto o uso del bene, ovvero porre in atto le opportune azioni volte alla sua riconsegna all'Ecc.ma Camera.
6. Le verifiche sulle proprietà dell'Ecc.ma Camera sono delegate all'Ispettorato di Controllo del Territorio, congiuntamente all'Ufficio Tecnico del Catasto e all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole.

Art.50

(Misure applicative della revisione alla spesa pubblica per gli Enti Pubblici e gli Enti a partecipazione statale)

1. E' dato mandato al Congresso di Stato di ridefinire, con apposito decreto delegato da emanarsi entro il 31 marzo 2014, i compensi di spettanza dei membri dei Consigli di Amministrazione, dei

Collegi Sindacali, o organi similari, di Enti ed Aziende Autonome dello Stato e degli Enti di qualunque natura partecipati dallo Stato, secondo criteri di omogeneità e nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.

2. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma precedente sui predetti compensi si applicano le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75 e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 nella misura, in deroga alle predette disposizioni, pari ad un'aliquota del 20%.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 in ordine alle retribuzioni e/o compensi di qualunque natura di membri di organi di Amministrazione e di Controllo, Dirigenti, Dipendenti, collaboratori in via continuativa assimilabili ai dipendenti, delle Società e Enti partecipati dallo Stato è stabilito:

a) un tetto annuale pari ad €180.000,00 lordi onnicomprensivi per le nuove retribuzioni e i nuovi compensi;

b) l'applicazione, sino alla scadenza del contratto di collaborazione o del contratto di lavoro, di una riduzione straordinaria pari al 35% da applicarsi sull'ammontare dei compensi e delle retribuzioni vigenti eccedenti il limite di cui alla precedente lettera a).

4. La disposizione di cui al precedente comma 3, lettera a), si applica anche alle retribuzioni e/o compensi di qualunque natura di Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori in via continuativa assimilabili ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione non si considerano gli emolumenti derivanti dallo svolgimento dell'attività libero professionale.

5. E' dato mandato al Congresso di Stato di sottoscrivere l'accordo triennale di cui all'articolo 22, comma 3, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, per la remunerazione dei servizi prestati da Banca Centrale per tutto il Settore Pubblico Allargato con una riduzione complessiva, rispetto al 2012, di €1.000.000,00 per ciascun anno. Al fine del mantenimento dell'equilibrio economico generale di Banca Centrale, il Comitato per il Credito ed il Risparmio approva il budget annuale dei costi di funzionamento dell'Agenzia di Informazione Finanziaria con criteri di coerenza rispetto alla predetta disposizione.

6. In coerenza con le disposizioni di cui al precedente articolo 44, commi 2, 3, 4 e 5 sugli stipendi del personale dipendente e sui compensi dei collaboratori continuativi assimilabili al lavoro dipendente delle Società ed Enti partecipati dallo Stato è applicata, per l'anno 2014, una riduzione pari all'1,5% di tutte le voci retributive o di compenso. La predetta riduzione non può, comunque, determinare un complessivo trattamento retributivo inferiore a €1.800,00 mensili lordi.

Art.51

(Disciplina Fondi Pensione)

1. A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 5, sesto comma, della Legge 11 febbraio 1983 n.15 l'intervento a titolo di contributo a carico dello Stato riferito alle singole gestioni dei fondi pensioni è fissato, per l'esercizio finanziario 2014, nella misura del 5% in presenza di gestioni dei fondi pensioni con risultanze attive.

2. Il Congresso di Stato è impegnato a presentare entro il 30 giugno 2014 un progetto di legge al fine di disciplinare l'autonomia, l'indipendenza e l'autosufficienza dei fondi pensionistici dei dipendenti e dei lavoratori autonomi.

Art.52

(Disposizioni sugli atti e contratti esenti da imposte di registro e imposte ipotecarie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sugli atti e contratti esenti dalle imposte di registro, trascrizione, iscrizione, annotamento, voltura e diritti catastali, è riscosso comunque l'importo minimo

previsto per ciascuna imposta, con esclusione degli atti in favore della Camera, dell'Erario, della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, o dichiarati esenti dalle seguenti leggi:

- a) Legge n.83 e Legge n.85 del 1981 sulle imposte ipotecarie e sulle imposte di registro;
 - b) Legge n.71/1991 sull'inserimento lavorativo delle persone disabili;
 - c) Legge n.83/1999 sulle adozioni internazionali;
 - d) Legge n.165/2003 articolo 83 per le associazioni a scopo umanitario, solidaristico o di volontariato.
2. Quanto disposto al primo comma, non modifica le norme fiscali vigenti per gli atti le cui imposte siano assorbite dalla riscossione di una tassa-imposta forfettaria.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 non sono sottoposti alla formalità della registrazione i provvedimenti giudiziari emessi nelle cause civili, con la sola esclusione delle sentenze. Sono comunque applicate le disposizioni fiscali vigenti sugli atti giudiziari.
4. Allo scopo di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, le imposte che la legge pone a carico dei privati sugli atti e contratti stipulati con la Camera o la Pubblica Amministrazione o gli Enti Pubblici, non possono essere assunte dalla parte pubblica o comunque poste a suo carico sotto qualunque forma e con qualunque mezzo.

Art.53

(Modifiche negli accertamenti di valore)

1. Gli articoli 26, 29, 34, 35 e 36 della Legge n.85/1981 sono modificati come segue:

“Art. 26

Qualora il valore, così determinato, superi il 20% del valore dichiarato negli atti, il Conservatore notifica, con lettera raccomandata con R.R., il risultato dell'eseguito accertamento, al contribuente. Tale notifica deve farsi entro il termine perentorio di 300 giorni decorrenti dal giorno della registrazione dell'atto.

Il contribuente può, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica, accedere a concordato per la definizione del valore da sottoporre alle imposte. Sul valore concordato tra il Conservatore ed il contribuente, oltre alle imposte dovute sulla differenza di valore rispetto a quanto dichiarato in atto, si applica la penale del 20% sulle imposte medesime.”.

“Art. 29

In alternativa a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 26, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica, il contribuente, può impugnare l'accertamento fatto dal Conservatore, ricorrendo alla Commissione per la Congruità dei Valori di cui all'articolo 30.

Il ricorso è depositato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria che lo registra immediatamente e lo trasmette sollecitamente alla Commissione.

Con la registrazione del ricorso, è riscossa l'imposta di registro di €70,00.

Trascorso il termine perentorio senza che il contribuente abbia concordato il valore o abbia depositato il ricorso alla Commissione, l'accertamento fatto dal Conservatore diventa definitivo e sono senz'altro dovute le maggiori imposte sulla differenza di valore accertata dall'Ufficio e la penale del 20% da applicare sulle maggiori imposte.”.

“Art. 34

La decisione della Commissione è comunicata entro il termine massimo di 120 giorni dalla registrazione del ricorso, al Conservatore il quale procede subito al recupero della maggiore imposta e della penale sulla differenza eventualmente accertata.”.

“Art. 35

Qualora la Commissione accerti un valore superiore del 20% al valore dichiarato in atto, oltre alle imposte dovute sulla differenza dei due valori, si applica una penale pari al 30% delle maggiori imposte e pari al 50% se la differenza di valore supera il 40%.”.

“Art. 36

Il Conservatore deve risarcire lo Stato del danno da lui prodotto per l'omesso o ritardato accertamento dei valori dichiarati nei modi e termini indicati dagli articoli precedenti. Per omissioni e ritardi imputabili alla Commissione rispondono i suoi membri in solido.”.

2. Le norme così come sopra modificate si applicano agli atti in data successiva al 1° gennaio 2014.

3. L'eventuale modifica delle scadenze e delle percentuali ivi previste può essere disposta con decreto delegato.

Art.54

(Procedure in materia di ricerca sui brevetti)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad emanare apposito decreto delegato per regolamentare la procedura di richiesta di ricerca sul brevetto da effettuarsi all'Ufficio Europeo dei Brevetti, il relativo rapporto di ricerca, le modalità di pagamento della tassa e possibili casistiche di riduzione dell'importo della tassa di ricerca dovuta, procedendo alla modifica della Legge 25 maggio 2005 n.79.

Art.55

(Adempimenti in materia di armi da fuoco)

L'articolo 69 bis della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art. 69 bis

“Le comunicazioni di denuncia delle armi già in possesso del soggetto prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché gli adempimenti relativi ai luoghi di custodia delle medesime devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2014.”.

Art.56

(Validità giuridica del registro di protocollo)

1. Il registro di protocollo, anche in forma digitale, è atto pubblico di fede privilegiata che certifica l'effettivo ricevimento e l'effettiva spedizione di un documento ad una certa data e ora, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti.

2. Tale registro è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente.

Art.57

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Il primo comma dell'articolo 20 della Legge 27 marzo 2002 n.49 è così modificato:
"La fase di aggiudicazione ha inizio con la seduta pubblica di apertura delle offerte e termina con l'adozione della deliberazione di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante."
2. Il primo comma dell'articolo 21 della Legge n.49/2002 è così modificato:
"La fase relativa all'approvazione dell'esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici, attraverso il procedimento di verifica, accerta la conformità della prestazione effettuata dall'appaltatore al contratto di appalto, alle norme di legge ed a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione in ordine alla prestazione medesima."
3. Fino all'entrata in vigore di una riforma delle norme sugli appalti, che il Congresso di Stato è tenuto a predisporre, entro il 30 giugno 2004, secondo le normative e le migliori pratiche di carattere internazionale, allo scopo di garantire la qualità e l'economicità nell'esecuzione degli appalti pubblici di opere e di forniture di beni e servizi, l'affermazione del principio della libera competizione e dell'equa ripartizione delle risorse pubbliche al più ampio numero di operatori sammarinesi, si dispone:
 - a) in capo agli uffici pubblici ed enti appaltanti il mandato di frazionare e differenziare gli appalti in base alle diverse tipologie di forniture ed opere richieste, fatte salve motivate eccezioni;
 - b) in capo ai dirigenti degli uffici e degli enti appaltanti l'obbligo di effettuare sistematici controlli sulla qualità e sulla quantità delle forniture ed opere oggetto di appalto.

Art.58

(Trasporti scolastici)

1. Il Congresso di Stato è tenuto ad adottare entro il 31 marzo 2014 un piano di riorganizzazione della mobilità interna al territorio con gli obiettivi del pieno utilizzo dei pullman pubblici e privati e della possibilità per gli studenti di accedere ai servizi di linea sul territorio italiano, per il conseguimento delle economie di scala necessarie per contenere la spesa negli stanziamenti indicati a bilancio.

Art.59

(Strumenti di protezione sociale)

1. Le risorse finanziarie pari a €600.000,00 stanziato sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2014 sono finalizzate:
 - a) al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del Regolamento 25 aprile 2005 n.56, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2013;
 - b) agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.

I soggetti che richiedono l'accesso agli strumenti di protezione sociale di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all'atto della domanda le informazioni necessarie a determinare le risorse finanziarie disponibili ai fini della corretta determinazione del reddito e quindi l'ammissibilità ai benefici. Nella determinazione delle entità dei contributi da erogare, il Comitato di Valutazione terrà

conto altresì del cumulo delle altre eventuali provvidenze di natura sociale concesse al medesimo soggetto.

2. Tenuto conto della attuale crisi economica, della difficoltà di famiglie coinvolte, anche in vicende di riduzione di personale, di mobilità ed in ogni caso di difficoltà nell'onorare regolarmente il pagamento dei canoni relativi ai mutui ipotecari e mutui agevolati di cui alla Legge n.110/1994 e successive modifiche ed integrazioni per la prima casa, è demandata l'adozione di apposito decreto delegato, entro il 30 giugno 2014, volto a definire, previa consultazione con l'Associazione Bancaria Sammarinese, le Associazioni dei Consumatori, le Associazioni di Categoria e la Banca Centrale, termini e condizioni di una sospensione del pagamento delle quote capitale per un periodo determinato.

Art.60

(Adeguamento disposizioni Legge n.71/1991 e Decreto n.37/2006)

1. L'esame delle domande di avvio al lavoro presso i gruppi integrativi e di supporto dell'Azienda Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.), presso la Pubblica Amministrazione e le Aziende ed Enti Autonomi dello Stato e la preventiva autorizzazione della Commissione per il Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto 15 febbraio 2006 n.37, è sospesa per l'anno 2014 e comunque fino all'effettivo collocamento degli iscritti alla graduatoria di cui all'articolo 5 del sopra citato decreto, nel rispetto del limite del tetto percentuale massimo del 10% di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Legge 22 dicembre 2010 n.194.

2. Il collocamento previsto ai sensi dell'articolo 2 del Decreto n.37/2006 è pertanto subordinato al non superamento del tetto percentuale massimo.

Art.61

(Modifica alla Legge n.73/2010 e al Decreto Legge 31 maggio 2012 n.61)

1. Il comma 11 dell'articolo 6 della Legge n.73/2010 è così sostituito:

“11. Sono esclusi dall'erogazione della Cassa Integrazione Guadagni, fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore, e della Indennità Economica Speciale:

- a) i dipendenti che risultano soci o amministratori sotto qualsiasi forma dell'attività interessata o che lo siano stati entro i 12 mesi antecedenti, compresi i soci delle cooperative tranne quelle appartenenti ai settori di produzione e lavoro, consumo e distribuzione o servizi;
- b) il coniuge, i parenti ed affini entro il primo grado di titolari di attività limitatamente ai primi cinque anni di attività lavorativa continuativamente svolta presso l'impresa del loro familiare;
- c) coniugi, parenti ed affini entro il primo grado di amministratori di società e società cooperative limitatamente ai primi cinque anni di attività lavorativa continuativamente svolta presso l'impresa del loro familiare;
- d) gli amministratori stessi ed i dipendenti di datori di lavoro di organizzazioni associative che svolgano ruoli direttivi o politici;
- e) i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che svolgano in modo prevalente attività sportive di natura professionistica con riferimento alle funzioni strettamente connesse all'attività sportiva, di lavoro temporaneo e di lavoro domestico.”.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2012 n.61 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Il dipendente che risulti amministratore della medesima società in cui lavora, non può usufruire della Cassa Integrazione Guadagni per la causa 1) forza maggiore.”.

Art.62

(Regolamentazione per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale, sportivo)

1. Al fine di razionalizzare l'impiego nelle risorse pubbliche nel campo della concessione di contributi a privati finalizzati alla realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale, sportivo si demanda ad apposito decreto delegato da adottarsi entro il 28 febbraio 2014 che conterrà modalità e criteri applicativi per l'erogazione. Con l'obiettivo di poter operare una migliore e necessaria programmazione e pianificazione delle risorse stanziare nei Bilanci di previsione dello Stato, tale decreto disciplinerà anche i limiti temporali di presentazione delle richieste, al fine di poter stabilire una programmazione definitiva di eventi e manifestazioni entro il mese di gennaio di ogni anno e potrà contenere anche eventuali deroghe alla Legge 18 febbraio 1998 n.30 ed al vigente Regolamento di Contabilità nonché disposizioni che prevedano l'apertura serale per le attività commerciali del Centro Storico in presenza di eventi manifestazioni organizzati dallo Stato o da questo sovvenzionati o patrocinati. Tale decreto disciplinerà inoltre i costi per l'uso di sale e sedi pubbliche, nonché per i servizi direttamente ed indirettamente connessi alla realizzazione di eventi e manifestazioni, ivi incluse le prestazioni di servizio erogate dalle Aziende Autonome di Stato. Esclusivamente per l'anno 2014 la programmazione degli eventi avverrà entro il 31 marzo.
2. Gli ingressi a tutti gli eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale, sportivo che prevedano l'accesso in spazi circoscritti al chiuso o all'aperto ovvero che prevedano la possibilità di fruire di un'offerta culturale, ludica od enogastronomica in qualsiasi forma organizzati, saranno soggetti al pagamento di un biglietto di ingresso o ad un corrispettivo per la prestazione richiesta e ricevuta liberamente individuato dagli organizzatori e chiaramente e preventivamente comunicato al pubblico.

Art.63

(Regime fiscale transitorio)

1. Al fine di agevolare un rapido passaggio tra il precedente e il nuovo regime di accertamenti fiscali, con decreto delegato, da adottare entro il 30 giugno 2014, sarà disciplinato un transitorio fiscale relativo alle imposte sui redditi di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche per i periodi d'imposta 2011 e 2012.
2. Il decreto delegato dovrà prevedere che il transitorio fiscale sia applicabile mediante pagamento di una somma pari ad una percentuale della pretesa avanzata dalla Amministrazione finanziaria:
 - a) a tutti i contribuenti e a tutte le tipologie di reddito;
 - b) anche ai soggetti che siano stati destinatari di avviso di accertamento, con la sola esclusione delle fattispecie per le quali sia pendente un procedimento penale.
3. Gli introiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative al transitorio fiscale dovranno essere destinati alla copertura degli oneri relativi al mantenimento o al rafforzamento dello Stato sociale o a progetti infrastrutturali per lo sviluppo economico, con particolare riferimento a quelli individuati nel piano strategico per lo sviluppo del comparto turistico commerciale.
4. Il decreto delegato di cui sopra disporrà in merito alle sanzioni da applicare nel caso di constatata violazione delle norme sull'imposta generale sui redditi, qualora il contribuente non abbia aderito al transitorio fiscale.

Art.64

(Revisione regime fiscale Magistrati)

1. Con decreto delegato da adottarsi entro il 30 giugno 2014 sarà disciplinato il regime fiscale applicabile ai redditi relativi al trattamento retributivo dei Magistrati e del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, superando la disposizione di cui all'articolo 2, comma nono della Legge 21 gennaio 2004 n.4.
2. Tale revisione normativa dovrà, in particolare, qualificare i redditi di cui al comma 1 come redditi relativi all'esercizio di funzioni pubbliche, definendone i termini dell'imposizione fiscale.
3. Il decreto delegato di cui al presente articolo potrà modificare altresì, le disposizioni straordinarie di cui all'articolo 75, comma secondo, della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e successive proroghe nonché la disposizione di cui al precedente articolo 44, comma 6.

Art.65

(Riscossione crediti dello Stato e degli Enti Pubblici)

1. Con decreto delegato, allo scopo di semplificare e rendere maggiormente efficienti i relativi procedimenti, verranno disciplinate modalità di riscossione dei crediti vantati dallo Stato e dagli Enti Pubblici a titolo di rette, tasse, tariffe e canoni di concessione anche avvalendosi del Servizio di Esattoria di Banca Centrale ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche.

Art.66

(Imposta Valore Aggiunto)

1. Il Congresso di Stato è impegnato a presentare entro il 31 luglio 2014 una proposta normativa per introdurre il sistema d'imposta indiretta sul valore aggiunto (IVA), in linea con gli standard internazionali e le direttive comunitarie.
2. E' dato mandato al Congresso di Stato di avviare il confronto con le forze economiche, e sindacali e politiche sul progetto di legge da presentare in Consiglio Grande e Generale, attraverso il Tavolo di Confronto sullo Sviluppo Economico istituito dall'articolo 42 della Legge 21 dicembre 2012 n.150.
3. Gli oneri finanziari sono imputati sul cap. 1-3-2305 "Iniziativa ed oneri per la promozione e lo sviluppo del sistema economico" sul corrente esercizio finanziario e sull'esercizio finanziario 2014.

Art.67

(Parco Scientifico e Tecnologico)

1. Sul capitolo 1-4-3705 "Oneri di avvio e funzionamento Parco Scientifico e Tecnologico San Marino - Italia" è previsto uno stanziamento per l'esercizio 2014 di €85.695,00. Le risorse del predetto capitolo potranno essere impiegate per il sostenimento di oneri di consulenze e prestazioni professionali; per realizzazione del piano di comunicazione, la produzione di materiale pubblicitario ed eventi e per l'erogazione di servizi volti all'innovazione tecnologica e per ogni altro onere relativo all'Incubatore d'impresa.
2. Sul capitolo 2-4-7163 "Acquisto arredi e beni strumentali Incubatore d'Impresa – Parco Scientifico Tecnologico" è previsto uno stanziamento per l'esercizio 2014 di €3.940,00.
3. Sul capitolo in entrata 462 "Proventi derivanti da servizi per l'innovazione tecnologica - Parco Scientifico Tecnologico San Marino - Italia" troveranno imputazione i proventi derivanti

dall'erogazione dei servizi, da definirsi con apposito decreto delegato, a supporto dell'innovazione tecnologica diretti alle imprese sammarinesi ed estere.

4. È consentita la domiciliazione presso l'Incubatore d'Impresa delle imprese che vengono ivi insediate.

Art.68

(Finanziamento soggetti gestori Parco Scientifico e Tecnologico e dell'Aeroporto Rimini - San Marino)

1. Sul capitolo 2-3-6360 "Sottoscrizione partecipazioni azionarie" è previsto uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2014 di €154.000,00 da utilizzarsi ai fini della costituzione del soggetto gestore del Parco Scientifico e Tecnologico e del soggetto gestore delle aree affidate alla Repubblica di San Marino all'interno dell'Aeroporto internazionale Rimini - San Marino.
2. L'Ecc.ma Camera è autorizzata a costituire una Società per azioni e ad acquistarne le relative azioni al fine di creare il soggetto gestore del Parco Scientifico e Tecnologico.
3. L'Ecc.ma Camera è autorizzata a costituire una Società per azioni e ad acquistarne le relative azioni al fine di creare il soggetto gestore delle aree affidate alla Repubblica di San Marino, in virtù dell'Atto di Affidamento siglato fra Ministero dei Trasporti italiano e Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio, all'interno dell'aeroporto di Rimini.
4. Con appositi decreti delegati vengono definiti gli statuti delle società di cui ai commi 2 e 3.

Art.69

(Progetto San Marino Card)

1. Lo stanziamento previsto sul capitolo 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" pari ad €418.625,00 è destinato:
 - a) al sostenimento degli oneri di funzionamento, miglioramento e promozione dell'attuale progetto San Marino Card quale strumento per la promozione e lo sviluppo del settore commerciale;
 - b) al sostenimento degli oneri di studio, sviluppo e funzionamento delle operatività San Marino Card relativi alla realizzazione di un circuito turistico fidelity card San Marino quale strumento per la promozione e lo sviluppo del settore turistico e commerciale;
 - c) al sostenimento degli oneri di studio, sviluppo e funzionamento delle operatività San Marino Card relative alla realizzazione di un circuito Operatore Economico inizialmente attivato per l'approvvigionamento di carburante che, garantendo la certezza delle operazioni di acquisto, possa ricondurre al circuito tutti gli incentivi in atto a supporto del settore trasporti quale primo intervento per avviare una operatività del circuito San Marino Card per la promozione e lo sviluppo dell'intero sistema economico.
 - d) al sostenimento degli oneri di studio, sviluppo e funzionamento delle operatività San Marino Card collegate alla riforma Tributaria e al progetto di adozione dell'I.V.A.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della Legge n.30/1998 i capitoli in entrata 405 "Entrate diverse San Marino Card" e in uscita 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" relativi alla San Marino Card potranno essere aumentati, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, delle somme in giacenza e non reclamate entro il 30 giugno 2013 sulle card scadute e per effetto degli incassi per vendite e attività San Marino Card. Tali somme potranno essere destinate in uscita al potenziamento della San Marino Card quale strumento di promozione commerciale e turistica.
3. Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare appositi decreti delegati per:
 - 1) riformare l'attuale progetto SMaC ai fini della inclusione nel progetto di tutti gli operatori economici con attività di vendita al pubblico, ivi comprese le farmacie.

- 2) riformare e armonizzare gli interventi a promozione delle vendite del settore carburanti con le norme di gestione e controllo dell'attività di approvvigionamento e vendita dei prodotti petroliferi.
- 3) disciplinare le modalità di funzionamento del circuito turistico fidelity card San Marino.
- 4) disciplinare le modalità di funzionamento del circuito Operatore Economico per l'approvvigionamento di carburante e per futuri sviluppi.
4. I provvedimenti di cui sopra saranno oggetto di confronto con le associazioni di categoria del settore di appartenenza.

Art.70

(Trasformazione dell'Ente Poste della Repubblica di San Marino in Società per Azioni)

1. In attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 17 della Legge 21 maggio 2012 n.54 "Legge Istitutiva dell'Ente Poste della Repubblica di San Marino", è avviato l'iter di trasformazione dell'Ente Poste della Repubblica di San Marino in società per azioni denominata "Poste San Marino SpA", società di diritto privato a partecipazione pubblica esclusiva, costituito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della Legge n.54/2012.
2. Il patrimonio della Società "Poste San Marino SpA" è costituito dal capitale sociale e può essere costituito anche mediante conferimento dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Eccellentissima Camera già in uso alla Direzione Poste e da ogni altro bene mobile ed immobile o valore di proprietà dell'Eccellentissima Camera che la stessa riterrà opportuno conferire per la costituzione del capitale della Società.
3. Il finanziamento della Società è garantito secondo le modalità di cui all'articolo 15 della Legge n.54/2012.
4. La Società è esente, quale soggetto passivo, da ogni imposta, tassa e tributo previsti dall'ordinamento per un periodo di 10 anni dalla sua costituzione.
5. L'utile della Società è versato allo Stato salvo il reinvestimento o l'accantonamento ai Fondi di riserva coerentemente con gli indirizzi del Congresso di Stato e gli obblighi di legge.
6. La Società subentra in tutti i contratti, accordi e convenzioni siglati dalla Direzione Poste e dall'Ente Poste fino alla loro naturale scadenza ed in tutti i rapporti giudici attivi e passivi in capo all'Ente Poste.
7. Entro novanta giorni dalla costituzione della Società, il Consiglio di Amministrazione formula il proprio modello organizzativo e funzionale, corredandolo con il fabbisogno delle risorse professionali necessario all'espletamento delle proprie attività, sottoponendo tale primo fabbisogno al confronto con le organizzazioni sindacali.
8. Entro centoventi giorni dalla definizione del fabbisogno, la Società dovrà stipulare, a seguito di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, un nuovo contratto di lavoro aziendale che regolamenterà i rapporti di lavoro subordinato.
9. Il personale già di ruolo presso la Direzione Poste resta assegnato, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, a Poste San Marino S.p.A. con qualifica, livello retributivo ed ogni altro diritto economico-normativo maturato, ma potrà, in alternativa, optare per il nuovo contratto di lavoro aziendale, decadendo di conseguenza dal rapporto di ruolo, secondo quanto stabilito con apposito Accordo con le Organizzazioni Sindacali. Con tale Accordo sarà stabilita anche la determinazione degli istituti normativi applicabili a tale personale, tenuto conto di come gli stessi verranno modificati a seguito della trasformazione dell'Ente Poste San Marino in Poste San Marino SpA.
10. Il capitale sociale è di Euro 3.000.000,00 ed è suddiviso in 30.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 cadauna.
11. Con decreto delegato sono disciplinati:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge n.54/2012, fatto salvo il mantenimento in capo al Congresso di Stato, per il tramite del Segretario di Stato competente, di funzioni di indirizzo e controllo;
 - b) eventuali modifiche e/o integrazioni al regime fiscale;
 - c) lo schema dello Statuto della Società;
 - d) le tempistiche relative alla costituzione della Società. La pubblicazione del decreto delegato nel Bollettino Ufficiale terrà luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
12. Eventuali modifiche allo Statuto della Società approvato in conformità allo schema di cui alla lettera c) del precedente comma 11, nonché eventuali modifiche al capitale ed alla suddivisione dello stesso in azioni sono approvate con decreto delegato.
13. Le nomine degli organi dell'Ente Poste restano confermate nella Società per i loro rispettivi incarichi e fino alla loro naturale scadenza.
14. Sino alla trasformazione dell'Ente Poste della Repubblica di San Marino in Società per azioni, gli atti riguardanti il personale sono adottati dall'Ufficio Gestione Personale PA e gli stipendi del personale sono predisposti dalla Contabilità di Stato.

Art.71

(Iniziativa di rafforzamento dei linguaggi veicolari nell'educazione)

1. In considerazione dell'elevato valore strategico attribuito alla politica estera e alle relazioni di carattere internazionale di alto livello per lo sviluppo del Paese e della necessità che i giovani ed i cittadini della Repubblica di San Marino abbiano un'adeguata competenza linguistica, con una particolare attenzione alle lingue straniere e a tutte le forme di comunicazione quali la scrittura creativa, il teatro, la musica e la danza, è modificata la denominazione del capitolo 1-6-4880 "Iniziativa di educazione linguistica" con la seguente: "Iniziativa di rafforzamento dei linguaggi veicolari nell'educazione" con uno stanziamento per l'esercizio 2014 di €49.250,00.
2. Lo stanziamento è finalizzato:
- a) al potenziamento, all'interno dell'offerta formativa di ogni scuola, dello studio plurilingue, ampliando il sistema dei laboratori linguistici, anche in rete e intensificando le attività elettive;
 - b) alla promozione della mobilità degli studenti e degli insegnanti attraverso scambi di ospitalità tra studenti e insegnanti di paesi diversi, stage e soggiorni per esperienze di studio e di lavoro all'Estero;
 - c) allo sviluppo di interventi educativi e di formazione scolastica per adulti; riproponendo corsi serali per adulti e aprendo esperienze in territorio di English Camp oltre che per ragazzi e studenti, anche per adulti;
 - d) a favorire la competenza linguistica della cittadinanza attraverso l'apprendimento di linguaggi veicolari alternativi da attivarsi mediante laboratori di teatro, di musica, di scrittura e di danza, favorendo così l'espressione di altre forme comunicative.

Art.72

(Distretto Culturale)

1. In previsione della creazione di un Distretto Culturale capace di produrre e diffondere partecipativamente cultura e porre in essere le basi di una "economia della conoscenza" è istituito il capitolo 1-7-4843 "Spese per iniziative Distretto Culturale" con uno stanziamento per l'esercizio 2014 di €44.325,00 per finanziare attività articolate in convegni, percorsi formativi, organizzazione di eventi culturali, supporto a nuove imprese culturali e borse di studio di settore.

Art.73

(Riordino del Sistema scolastico)

1. La Segreteria di Stato per l'Istruzione è impegnata a predisporre entro il 31 marzo 2014 un piano di riordino degli assetti scolastici, da attuarsi mediante decreto delegato, valutati i centri di costo maggiori, al fine di un contenimento della spesa che comunque si coniughi con obiettivi di qualità del sistema di istruzione e formazione sammarinese, con particolare attenzione ai rapporti fra il personale docente e gli allievi in vista della formulazione dei piani cattedra per l'anno scolastico 2014/2015.
2. Il piano di riordino di cui al comma 1 dovrà affrontare i seguenti aspetti:
 - revisione rapporti educatori/bambini
 - revisione numeri alunni per classe
 - riorganizzazione dei Centri Documentazione
 - revisione dei piani cattedra e dei curricula
 - riorganizzazione dei servizi "Centri Estivi e Ludoteca" favorendo un'integrazione pubblico e privato, assicurando al servizio pubblico il controllo dei parametri di qualità.

Art.74

(Beneficiari effettivi del Sistema Bancario e Finanziario)

1. All'articolo 16 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è aggiunto il seguente comma 5:

"5. Non possono essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni rilevanti al capitale di un soggetto autorizzato i soggetti esteri, agenti in nome proprio ma per conto di terzi o comunque non aventi natura di persona fisica, per i quali ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

 - a) forma giuridica di "società anonima" o sostanzialmente tale, ossia inidonea, per l'ordinamento giuridico del Paese in cui hanno la propria sede, a garantire la necessaria trasparenza dei propri assetti proprietari;
 - b) limiti alla costante e agevole conoscibilità dell'identità dei propri fiduciari/proponenti, e dei loro titolari effettivi, da parte dell'autorità di vigilanza;
 - c) sede legale o amministrativa ubicata in uno dei Paesi, Territori o Giurisdizioni sottoposti a stretto monitoraggio in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
 - d) sottoposizione al controllo, anche congiunto, di soggetti ricadenti in almeno una delle circostanze di cui alle tre precedenti lettere;
 - e) quando il beneficiario effettivo è cittadino sammarinese."
 2. Le eventuali situazioni di non conformità al nuovo comma 5 dell'articolo 16 della Legge 17 novembre 2005 n.165 devono essere regolarizzate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle forme e modalità stabilite dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
 3. Il Comitato per il Credito ed il Risparmio, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, riferisce al Consiglio Grande e Generale, in seduta segreta, ogni qualvolta gli istituti finanziari, autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005, accedono a facilitazioni o aiuti di Stato, consistenti in:
 - sgravi fiscali o la compensazione del versamento dei contributi previdenziali;
 - linee di credito di Banca Centrale;
 - fidejussioni rilasciate dallo Stato.
- Il riferimento ha per oggetto:
- la spiegazione dei motivi per i quali l'istituto finanziario ha avuto accesso alle facilitazioni di cui al comma precedente, la misura delle stesse e le modalità e tempistiche di fruizione;
 - l'illustrazione degli assetti proprietari e di Governo dell'istituto finanziario;

- l'evidenza dei titolari economici effettivi delle partecipazioni al capitale sociale quando cittadini sammarinesi o soggetti residenti.

Entro il 31 marzo 2014 il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio riferisce al Consiglio Grande e Generale ai sensi del presente comma in relazione alle facilitazioni o agli aiuti di Stato riconosciuti ad istituti finanziari sammarinesi in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

4. L'articolo 26 della Legge 21 dicembre 2012 n.150 è abrogato.

Art.75

(Rivalutazione quote di partecipazione al Fondo di Dotazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino)

1. Gli istituti di credito titolari di quote del fondo di dotazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino possono effettuare la rivalutazione monetaria di dette quote entro la data del 31 maggio 2014.
2. Il valore della quota iscritta a bilancio a seguito della rivalutazione deve corrispondere alle risultanze del suo ricalcolo secondo il metodo del patrimonio netto sulla base dei valori patrimoniali della Banca Centrale espressi nel bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2013.
3. La delibera di rivalutazione, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto di credito, deve essere allegata sia alla copia del bilancio d'esercizio 2013 – da depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale – sia alla dichiarazione dei redditi riferita allo stesso esercizio.
4. I saldi attivi derivanti dalla rivalutazione, corrispondenti all'incremento di valore della quota, devono essere accantonati in una speciale riserva designata con riferimento al presente articolo, da utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale.
5. Il saldo attivo di rivalutazione è assoggettato ad imposizione sul reddito con il sistema della tassazione separata nella misura 12%.
6. Il periodo d'imposta nel quale va imputato il saldo attivo di rivalutazione è il 2013.
7. L'imposta di cui al comma precedente non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell'imposta generale sui redditi.
8. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il 31 maggio 2014 e non è compensabile con crediti di imposta IGR o per altre imposte.
9. L'ammontare dell'imposta pagata deve essere contabilizzata in diminuzione del fondo di riserva di rivalutazione iscritto in bilancio.
10. Lo Stato procede alla rivalutazione delle quote di partecipazione al Fondo di Dotazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in sede di chiusura del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio 2013.

Art.76

(Incentivi per la promozione del turismo rurale)

1. Allo scopo di promuovere le attività del turismo rurale di cui all'articolo 23 della Legge 20 settembre 1989 n.96 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura) e successivo regolamento 13 febbraio 1990 n.24 e alla Legge 27 gennaio 2006 n.23 (Norme generali per l'esercizio del turismo rurale) e successivo Decreto Delegato 22 settembre 2009 n.132, l'individuazione degli interventi finanziabili è demandata all'emanazione di apposito decreto delegato. Gli oneri relativi troveranno imputazione sul capitolo 2-5-6735 "Finanziamento Legge 20 settembre 1989 n.96 contributi e premi".

Art.77

(Amministratore di Condominio)

1. Si da mandato al Congresso di Stato di emettere apposito decreto delegato entro il 30 giugno 2014 che regolamenti la figura professionale dell'Amministratore di Condominio.

Art. 78

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addi 20 dicembre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini